

Comune di Castelfranco di Sotto
Prov. di Pisa

**REGOLAMENTO PER LE MODALITA' DI CONCESSIONE DELLE
AREE DISPONIBILI PER L'INSTALLAZIONE DI CIRCHI E DI
ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 20/09/2011, recante
“Approvazione del nuovo regolamento per le modalità di concessione delle aree disponibili per
l'installazione di circhi e di attività dello spettacolo viaggiante”**

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

art.1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art.9 della legge 18/03/1968, n.337 e sue norme di attuazione, le modalità di concessione delle aree comunali per coloro che intendono esercitare nel territorio del Comune di Castelfranco di Sotto attrazioni di spettacolo viaggiante e manifestazioni circensi.

art.2 - Destinazione delle aree

Le attività di cui all'art. 1 possono essere esercitate sulle aree comunali destinate a tale scopo, ai sensi dall'art.9 della legge 337/68.

Tali aree sono individuate come segue:

- Area antistante la zona sportiva del Capoluogo;
- Altre aree e cioè Piazza XX Settembre e Piazza Alessandrini del capoluogo, Piazza Casini ad Orentano;
- Altre aree indicate negli articolo seguenti.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale individuare ulteriori aree, ad integrazione o sostituzione delle precedenti, mediante apposite Deliberazioni, anche di Giunta Comunale, in via sperimentale e provvisoria. In ogni caso, ove l'individuazione di ulteriori aree diventasse definitiva, sarà necessario aggiornare il presente Regolamento.

L'Amministrazione è impegnata ad attrezzare le aree individuate, compatibilmente con le esigenze e le necessità di ciascuna area, sia per quanto riguarda le aree destinate all'installazione di circhi, sia per quanto riguarda le aree destinate alla sosta delle carovane ed all'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante.

art.3 - Attrazioni dello spettacolo viaggiante

Sono considerati "Spettacoli Viaggianti", a norma dell'art.2 della legge n.337/68, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i Parchi Divertimenti, anche se in maniera stabile.

Le attrazioni sono individuate e classificate secondo le definizioni di cui all'Elenco Ufficiale delle Attrazioni, approvato ai sensi dell'art.4 della Legge 337/68 e successive modifiche ed integrazioni.

PARTE II PARCHI TRADIZIONALI

art.4 - Parchi tradizionali

Il parco tradizionale che si svolge sul territorio comunale è quello che si tiene in occasione della "FIERA DI SAN SEVERO", che cade nel mese di Novembre.

Il parco della Fiera di San Severo si svolge su Piazza XX Settembre e Piazza Alessandrini.

Costituiscono altri parchi tradizionali quelli di Orentano, dei quali uno si tiene in occasione della festa di San Lorenzo - Sagra del Bignè, dai primi giorni di agosto e fino alla Sagra del Bignè, ed uno si tiene in occasione delle manifestazioni del Carnevale, in coincidenza con le cinque domeniche del Carnevale; è prevista anche l'installazione di alcune attrazioni in occasione della Sagra della Pizza, in prossimità del luogo ove si svolge la manifestazione e compatibilmente con gli spazi disponibili, sentiti gli organizzatori della manifestazione, in quanto area di proprietà dell'Ente Carnevale dei Bambini.

Tutti i parchi che si svolgono ad Orentano si tengono in Piazza Casini, ad eccezione di quello in occasione della Sagra della Pizza, che si tiene nei pressi dell'ingresso della Sagra stessa.

La Giunta Comunale si riserva la facoltà di organizzare altri parchi a suo insindacabile giudizio, purché il numero delle richieste sia significativo, fatto salvo quanto previsto dall'art.2, comma 3 del presente Regolamento. Non sono ammessi altri parchi in contemporanea con lo svolgimento dei parchi tradizionali, sopra citati.

art.5 - Durata dei parchi

Il periodo nel quale il parco tradizionale della Fiera di San Severo viene allestito ha inizio il Lunedì della settimana precedente quella nella quale ha luogo il tradizionale "Fierone", che cade il terzo o il quarto martedì di novembre, a seconda che il mese di novembre comprenda quattro o cinque martedì.

L'attività delle attrazioni che compongono il parco giochi ha inizio in modo unitario, solamente a seguito dell'effettuazione dell'apposito collaudo / sopralluogo della Commissione di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo, o comunque di tecnico abilitato, che attesti l'agibilità del medesimo parco giochi, ai sensi dell'art.80 del vigente T.U.L.P.S.

Le attrazioni possono accedere alle apposite aree a partire dal lunedì di cui al comma 1 e le attrazioni che, regolarmente invitate, non si presentano entro il mercoledì mattina della settimana in cui è consentito l'accesso, sono considerate rinunciarie ingiustificate, non sono ammesse al parco giochi

e si procederà alla eventuale sostituzione nei modi e tempi stabiliti dagli articoli successivi.

Allo sgombero delle aree interessate dovrà provvedersi entro e non oltre la domenica successiva al martedì della Fiera.

L'ingresso alle aree adibite a plateatico, il lunedì pomeriggio di cui al comma 1, deve avvenire in modo tale che i concessionari non creino pregiudizio all'accesso degli altri esercenti al plateatico e comunque sotto il controllo del personale del Comando di Polizia Municipale, che può impartire idonee direttive cui gli esercenti sono tenuti ad attenersi.

Il luna park in occasione dei "Festeggiamenti Orentanesi" (o San Lorenzo – Sagra del Bignè) ha inizio a partire dalla prima domenica di agosto e termina con la Sagra del Bignè. L'accesso all'area del luna park agli esercenti è consentito almeno tre giorni prima della domenica. Eventuali deroghe e spostamenti di date possono essere stabilite dalla Giunta Comunale, sulla base delle particolarità del calendario del mese di agosto.

Il luna park in occasione del Carnevale di Orentano ha una durata massima di 15 giorni, nel periodo compreso tra il primo fine settimana del Carnevale dei Bambini di Orentano ed il martedì grasso. L'accesso all'area è consentito tre giorni prima dell'inizio dell'attività del parco.

art.6 - Orario di attività'

L'inizio della attività delle attrazioni, nei giorni feriali, è compreso tra le ore 15,00 e le 17,00 ed il termine dell'attività è fissato alle ore 23,00.

Nei giorni di Fiera e nei giorni festivi, l'inizio attività è compreso tra le ore 10,00 e le 10,30 ed il termine dell'attività è fissato alle ore 23,00.

Con provvedimento del Sindaco possono essere determinati orari di attività diversi da quelli sopra indicati.

Alle giostre per bambini è data la facoltà di chiusura dalle ore 22,00 purché vengano lasciate le luci accese fino alla chiusura del parco.

Le attrazioni, durante l'orario di apertura del Parco, dovranno essere completamente ed ininterrottamente illuminate.

Durante l'orario di funzionamento delle attrazioni non è consentito alcun movimento veicolare all'interno dell'area riservata alle attrazioni.

Tutte le attrazioni devono essere spente e disattivate durante l'orario di chiusura del parco.

art.7 - Allestimento e organico dei parchi

L'allestimento dei parchi tradizionali avviene sotto il controllo e la vigilanza del personale appartenente al Comando della Polizia Municipale e l'ausilio di personale dell'Ufficio Tecnico e dello Sportello Unico alle Imprese., che possono impartire idonee direttive cui gli esercenti sono tenuti ad attenersi

Il Responsabile dello Sportello Unico impartisce le necessarie disposizioni per assicurare il regolare svolgimento del parco (uso degli apparecchi sonori, rispetto delle norme igienico-sanitarie, pulizia dell'area, etc).

Per organico del parco si intende la composizione del parco stesso.

Tale organico sarà predisposto dal Responsabile dello Sportello Unico almeno trenta giorni prima della data della festività di San Severo, ed almeno 15 giorni prima delle date di inizio per i parchi dei Festeggiamenti Orentanesi e del Carnevale di Orentano, secondo quanto previsto dal presente

regolamento.

A tal proposito il Responsabile del Suap provvede ad approvare le graduatorie per esercenti abituali, per attrazioni novità ed eventualmente (ove fosse necessario in quanto il plateatico non risulti completato con le novità) per gli altri richiedenti; provvede inoltre a predisporre la planimetria con la disposizione delle attrazioni, e a comunicare agli esercenti l'accoglimento od il diniego delle domande. Contemporaneamente vengono pubblicate all'Albo Pretorio on line le relative graduatorie e l'elenco delle domande presentate e viene resa disponibile, presso il Suap, la planimetria con la disposizione delle attrazioni.

L'organico del parco è soggetto a revisione annuale per eventuali aggiornamenti funzionali determinati da comprovata necessità.

Per il parco di San Severo, le rinunce scritte pervenute al Suap entro e non oltre il 1° novembre, daranno luogo a sostituzione dell'attrazione occasionalmente assente, sulla base dei criteri di cui agli articoli 15, 16 e 17 del presente Regolamento. In tal caso, eventuali richieste di spostamento in posizione migliore di frequentatori abituali saranno prese in considerazione solo se fatte pervenire per scritto all'Ufficio dai diretti interessati entro e non oltre il 7 novembre e saranno accolte solo se la sistemazione già stabilita del plateatico le renderà possibili. Oltre tale termine nessuna richiesta di spostamento sarà presa in considerazione e le eventuali assenze potranno essere rimpiazzate ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Cinque giorni prima della data di apertura di ciascun parco lo Sportello Unico alle Imprese trasmette l'elenco ufficiale dei concessionari, con indicate le attrazioni in concessione, al Comando di Polizia Municipale e al Comando di Stazione dei Carabinieri per gli adempimenti ed i controlli di competenza.

Per i parchi tradizionali di Orentano (Festeggiamenti Orentanesi e Carnevale), le rinunce devono pervenire per scritto almeno 1 settimana prima del previsto inizio del parco.

art.8 - Sistemazione carovane e carri di trasporto

Nella zona del Parco è di regola vietato il parcheggio di qualsiasi mezzo non strettamente indispensabile per l'esercizio delle attrazioni, ivi compresi generatori di corrente elettrica, salvo deroghe per comprovate necessità, da concedersi caso per caso, da parte del Comando di Polizia Municipale.

Gli Uffici comunali che provvedono alla dislocazione delle attrezzature nel parco possono disporre la collocazione delle motrici e dei mezzi di servizio anche all'interno dell'area del parco, quando gli stessi non ostacolano il regolare svolgimento dell'attività del Parco-Giochi e compatibilmente con le prescrizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Gli Uffici suddetti, al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità complessiva del parco, riducendo la presenza diffusa di cavi elettrici nell'area accessibile al pubblico, devono disporre il raggruppamento dei cavi di alimentazione elettrica e linee di messa a terra a servizio di attrazioni diverse; devono inoltre, ove possibile, disporre linee aeree per il passaggio dei cavi stessi.

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri da trasporto potrà essere autorizzata dal Comando di Polizia Municipale per il periodo in cui si svolgono i Parchi tradizionali, nelle aree da questo stesso indicate, all'interno del Macrolotto Industriale nel Capoluogo ed in Piazza Casini ad Orentano, sentito in merito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in deroga alle disposizioni previste dal vigente Regolamento Comunale per lo svolgimento dell'attività di campeggio temporaneo.

art.9 - Parchi non tradizionali ed aree private

Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano anche, per quanto applicabili, le attività dei complessi non costituenti parchi tradizionali.

Tali complessi possono operare in qualsiasi periodo dell'anno nelle aree messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale, con esclusione dei periodi previsti dall'art.4 del presente Regolamento.

L'allestimento di spettacoli viaggianti in aree private è subordinato al Nulla-Osta dell'Amministrazione Comunale ed al rilascio, da parte dell'Ufficio competente, della autorizzazione di cui all'art.69 del vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, previa verifica, ove necessario, del progetto di sistemazione dell'area e delle attrazioni ad opera della Commissione Comunale di Vigilanza Sui Locali di Pubblico Spettacolo ed eventuale sopralluogo.

PARTE III MODALITA' DI CONCESSIONE DI AREE NEI PARCHI DIVERTIMENTI

art.10 - Concessione delle aree

La concessione delle aree sulla base del presente Regolamento è ammessa solo per l'installazione di attrazioni i cui titolari siano in possesso dell'autorizzazione del comune di residenza, di regolare documentazione di registrazione delle attrazioni, secondo le previsioni di cui al D.M. 18/05/2007, a seguito di rilascio di autorizzazione di Polizia Amministrativa rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico, ai sensi degli artt. 69 ed 80 del T.U.L.P.S., nonché dell'art.19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.

La concessione delle aree può essere motivatamente revocata in qualsiasi momento per inosservanza delle condizioni previste dal presente Regolamento o dall'atto di concessione.

Per ragioni di pubblica sicurezza o di ordine pubblico, il Sindaco può disporre, con propria ordinanza, lo sgombero delle aree assegnate.

art.11 - Presentazione delle domande

Per ottenere la concessione delle aree nel Parco dei divertimenti, ogni titolare di attività dello spettacolo viaggiante deve far pervenire domanda in bollo allo Sportello Unico alle Imprese nei termini sotto indicati:

- Per il Parco di San Severo: entro e non oltre il 15 settembre;
- Per i Festeggiamenti Orentanesi: entro e non oltre il 30 giugno;
- Per il Carnevale di Orentano: entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente.

La domanda deve essere corredata da fotocopia del documento di identità del richiedente.

Le domande presentate dopo tali date saranno considerate tardive e dovranno essere archiviate con esito sfavorevole.

Nella domanda tesa ad ottenere la concessione di suolo pubblico dovrà essere specificato quanto sotto indicato:

- Generalità complete dell'interessato, estremi del codice fiscale o partita IVA, iscrizione alla CCIAA, unitamente a dichiarazione circa numero e data della autorizzazione rilasciata dal comune

di residenza;

- Tipo di attrazione di proprietà che si desidera installare. Il tipo di attrazione dovrà fare esclusivo riferimento alle denominazioni riportate nell'elenco ufficiale delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'art.4 Legge 18.03.1968, n°337 e successive modifiche ed integrazioni. Dovrà inoltre essere indicata la superficie di occupazione, l'ingombro del vano cassa se non incorporato nell'attrazione ed altre sporgenze quali pedane o pensili di sorta, il numero ed il metraggio dei carriaggi e delle roulotte di abitazione;
- Numero / codice identificativo dell'attrazione, corrispondente a quello indicato sulla targa affissa sull'attrazione stessa, ai sensi del D.M. 18/05/2007.
- Fotografia dell'attrazione in caso di nuove richieste, sostituzioni di attrazioni, attrazioni novità;
- Dichiarazione attestante l'eventuale requisito "novità" dell'attrazione;

La mancanza della fotografia (in caso di nuove richieste, sostituzioni di attrazioni, attrazioni novità), della tipologia di attrazione e relative dimensioni, l'errata indicazione del nominativo del titolare o gestore pro tempore dell'attrazione o dell'attrazione stessa e la mancanza della firma, in quanto ritenuti elementi essenziali, costituiscono motivo di rigetto dell'istanza.

Gli altri dati sopra ricordati potranno essere integrati successivamente, in caso di accoglimento della domanda ed in ogni caso entro i termini previsti per il rilascio della autorizzazione di cui all'art.69 del TULPS.

L'Amministrazione si riserva ogni possibile verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente. In caso di dichiarazione non veritiera, si procederà secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia.

art.12 - Rilascio della concessione

Le concessioni vengono rilasciate dal Responsabile dello Sportello Unico all' esercente in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento ed accertati dall'Amministrazione, sulla base delle graduatorie formate secondo le modalità previste dagli articoli successivi.

I concessionari e le relative graduatorie si distinguono in:

- a) concessionari di posto fisso, in quanto frequentatori abituali;
- b) concessionari di posto per novità;
- c) concessionari a carattere occasionale;

L'esito dell'istruttoria relativa alla concessione di suolo pubblico, deve essere comunicato agli interessati con apposita comunicazione da trasmettere almeno 30 giorni prima della data della festività di San Severo ed almeno 15 giorni prima della data di apertura dei parchi tradizionali di Orentano.

Nel caso di accoglimento della domanda di concessione, l'interessato dovrà presentare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della attività del parco divertimenti, la seguente documentazione per il rilascio della licenza di cui all'art.69 del T.U.L.P.S. e relativo Regolamento di esecuzione:

- Marca da bollo da € 14,62 da apporre sulla autorizzazione
- Fotocopia del Documento di identità del richiedente
- Collaudo Annuale delle Attrazioni in corso di validità
- Fotocopia della Assicurazione della Giostra, in corso di validità
- Autorizzazione rilasciata dal comune di residenza o altro comune ai sensi del D. Lgs. n°59/2010
- Autocertificazione ai fini antimafia ed autocertificazione circa il possesso dei requisiti morali previsti dal vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- Ricevuta versamento diritti di concessione di suolo pubblico
- Dichiarazione sostitutiva circa la proprietà o il diritto di gestione dell'attrazione
- Dichiarazione sostitutiva circa il fabbisogno di energia elettrica ed il relativo approvvigionamento

- Documentazione prevista dal D.M. 18/05/2007 – numero di identificazione attribuito alla attrazione e comune che ha effettuato la registrazione
- Documentazione relativa alla richiesta di deroga ai vigenti limiti acustici, a firma di tecnico abilitato
- ogni altro documento e/o certificazione richiesto dalla C.P.V.L.P.S.
Successivamente all'installazione dell'attrazione, tale documentazione dovrà essere integrata con una dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta da tecnico abilitato o dall' esercente stesso nei casi previsti dal D.M. 18/05/2007, per la verifica ed i controlli da parte della C.P.V.L.P.S.
Si dovrà inoltre produrre:
- Dichiarazione di corretto montaggio relativa ai collegamenti elettrici in quanto la installazione è avvenuta in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avviene, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale.
- Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato.

art.13 - Concessionari con "posto fisso"o frequentatori abituali – Fiera di San Severo

Si definiscono “concessionari di posto fisso, in quanto frequentatori abituali” gli esercenti che, con la medesima attrazione, abbiano preso parte al plateatico per almeno 4 (quattro) edizioni consecutive di una qualsiasi fiera – parco giochi; sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti dagli esercenti fino all'entrata in vigore del presente Regolamento, previsti nelle relative graduatorie approvate nel corso degli anni.

Acquisisce la qualifica di frequentatore abituale anche l' esercente che acquista in proprietà od in gestione l'azienda o un ramo di essa, da un frequentatore abituale.

I frequentatori abituali conservano nel corso degli anni il diritto ad occupare lo spazio destinato alla propria attrazione, in quanto considerati facenti parte dell'organico del parco giochi.

La perdita definitiva di ogni diritto alla concessione a posto fisso è prevista nei seguenti casi:

- a) - rinuncia definitiva al plateatico;
- b)- mancata domanda di concessione per almeno 2 anni consecutivi;

La mancata partecipazione al plateatico per 4 anni consecutivi, anche se dettata da motivi di forza maggiore e se preceduta da richieste di rinuncia presentate regolarmente nei termini previsti, determina in ogni caso la definitiva revoca del diritto alla qualifica di frequentatore abituale.

Nel caso in cui sia necessario sostituire in modo definitivo un frequentatore abituale, l'area disponibile sarà riassegnata a frequentatori non abituali sulla base dei seguenti criteri:

- Anzianità di domanda acquisita dall' esercente, esclusivamente per l'attrazione per cui si fa richiesta: 5 punti per ogni anno di domanda;
- Anzianità di domanda acquisita dall' esercente con altre attrazioni: punti 2 per ogni anno di domanda; tale punteggio non viene attribuito per gli anni per i quali è già stato attribuito punteggio ai sensi del punto precedente;
- Punti 4 per ogni anno di presenza occasionale sul plateatico a partire dall'anno 1983, da verificare da parte dello Sportello Unico alle Imprese, mediante il Registro delle Presenze agli atti dell'Ufficio.
- In caso di ulteriore parità di punteggio si farà riferimento all'anzianità di iscrizione al Registro Imprese dell' esercente, in riferimento all'attività di gestione per attrazioni dello spettacolo

viaggiante.

art.14 - Graduatoria frequentatori abituali – Fiera di San Severo

Per i frequentatori abituali verrà predisposta apposita graduatoria ricostruita, sulla base degli atti di ufficio, a partire dall'anno 1983.

Per la formazione della graduatoria vengono adottati i seguenti criteri:

- punti 4 per ogni anno di frequenza da parte del concessionario, indipendentemente dalla attrazione/i con cui sia avvenuta la frequenza;
- in aggiunta al precedente punteggio: punti 4 per ogni anno di frequenza al parco con la attrazione attualmente concessionaria di posteggio; per attrazione si farà riferimento alla tipologia ministeriale, non rilevando a tal proposito eventuali sostituzioni con altre attrazioni aventi la stessa denominazione ministeriale.
- In caso di ulteriore parità di punteggio si farà riferimento all'anzianità di iscrizione al Registro Imprese dell' esercente, in riferimento all'attività di gestione per attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Sono fatte salve la graduatorie approvate dall'Amministrazione fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nel testo attuale.

Sono possibili spostamenti di frequentatori abituali, all'interno del plateatico, dettati da esigenze di sicurezza ed incolumità, così come da esigenze di funzionalità del parco stesso. In tali casi il Responsabile dello Sportello Unico potrà procedere a motivati spostamenti, limitatamente alle più strette ed evidenti necessità, anche prescindendo dalla valutazione dell'anzianità di frequenza dei frequentatori abituali.

art.15 - Concessionari di posto per "novità" – Fiera di San Severo

Nell'intento di incrementare l'interesse del pubblico, dovrà essere mantenuta l'area per le attrazioni di novità, qualora la disponibilità di plateatico lo consenta e comunque sempre nel rispetto dei diritti acquisiti dai concessionari abituali.

La qualifica di "attrazione di novità" è attribuibile ad una attrazione avente caratteristiche decisamente diverse da altre già frequentatrici e che non abbia mai partecipato in precedenza. L'individuazione delle attrazioni "Novità" e la verifica del requisito di novità, rispetto ad altre attrazioni che hanno già preso parte alla Fiera, dovrà in ogni caso fare riferimento alle definizioni riportate nell'elenco Ufficiale delle Attività Spettacolari e Trattenimenti, di cui all'art.4 della Legge n°337/1968.

Qualora vi siano domande per attrazioni novità di piccole dimensioni o medie dimensioni (secondo l'elenco delle attrazioni di cui all'Art.4 della Legge 18/03/1968, n°337) l'Amministrazione può decidere, a suo insindacabile giudizio, di occupare lo spazio novità anche tramite queste, permettendo l'accesso anche a più di una novità, secondo il plateatico disponibile.

La graduatoria di anzianità tra le novità viene stabilita in base ai seguenti criteri:

- anzianità di domanda per l'attrazione considerata "novità";
- a parità di condizioni si farà riferimento all'anzianità di iscrizione dell' esercente al registro imprese, per l'attività di gestione attrazioni dello spettacolo viaggiante.

L'ammissione di una attrazione novità deve avvenire sempre nel rispetto degli spazi disponibili e delle disposizioni impartite dalla Commissione di vigilanza e dai competenti Uffici Comunali,

relative alla sicurezza del parco giochi.

Qualora si renda disponibile spazio, per assenza occasionale di frequentatori abituali, le richieste di spostamento da parte di attrazioni di frequentatori abituali, ubicate nelle piazze esterne, sono accolte con precedenza rispetto alle domande di novità. Le domande per novità sono accolte invece con precedenza su tutte le altre domande di attrazioni non costituenti novità e quindi su tutte le richieste di concessionari, frequentatori abituali o non frequentatori abituali.

La concessione rilasciata per l'attrazione novità ha validità limitata alla fiera per cui è rilasciata.

In seguito l'attrazione sarà considerata a tutti gli effetti attrazione tradizionale e soggetta a tutte le norme che disciplinano l'esercizio di queste ultime.

Nel caso in cui vi siano domande di novità solo per attrazioni che già sono state presenti nel plateatico degli anni precedenti, l'eventuale spazio novità sarà assegnato all'attrazione con qualifica di "novità" che abbia avuto ingresso sul plateatico negli anni precedenti, formando una graduatoria che porrà al primo posto l'attrazione con ingresso più remoto nel tempo e così via; in ogni caso sarà valutata la disponibilità di spazio e le relative condizioni di sicurezza del parco. A parità di condizioni si farà riferimento all'anzianità di iscrizione dell'esercente al registro imprese, per l'attività di gestione attrazioni dello spettacolo viaggiante

Il richiedente che, convocato regolarmente per il parco giochi in quanto "novità", non partecipi al parco, sarà escluso per due anni consecutivi dalla possibilità di partecipazione con la novità, a qualunque titolo, a meno che non possa documentare cause di forza maggiore per la rinuncia.

La concessione del posteggio per le attrazioni considerate "NOVITA", non comporta la attribuzione della qualifica di frequentatore abituale, ma attribuisce un punteggio, secondo quanto previsto dall'art.13.

art.16 - Concessionari a carattere "precario" – Fiera di San Severo

Lo spazio che risulti eventualmente libero dopo l'avvenuta collocazione dei concessionari novità, sarà assegnato, di volta in volta, agli esercenti di attrazioni in ragione del possesso dei seguenti requisiti:

- non essere titolari di concessione come frequentatore abituale nel parco;
- attrazione non avente la stessa denominazione, né direttamente concorrente alle altre presenti nel plateatico;
- compatibilità dello spazio disponibile con l'attrazione, nel rispetto delle norme di sicurezza;

La graduatoria sarà formulata sulla base dei seguenti criteri:

- Anzianità di domanda acquisita dall'esercente, esclusivamente per l'attrazione per cui si fa richiesta: 5 punti per ogni anno di domanda;
- Anzianità di domanda acquisita dall'esercente con altre attrazioni: punti 2 per ogni anno di domanda; tale punteggio non viene attribuito per gli anni per i quali è già stato attribuito punteggio ai sensi del punto precedente;
- In caso di ulteriore parità si procederà a valutare l'anzianità di iscrizione al registro delle imprese dell'esercente.

Nel caso un esercente non abbia presentato domanda per 5 anni consecutivi, sarà escluso dalla graduatoria dei concessionari a carattere precario.

La valutazione dell'anzianità di domanda ha inizio dall'anno 1992; nel caso di assenza di documentazione per uno o più anni, non sarà attribuito punteggio ad alcun esercente.

L'esercente che beneficia di concessione a titolo precario per un anno è collocato in fondo alla graduatoria delle concessioni a carattere precario per i tre anni successivi.

Saranno comunque rilasciate le concessioni a carattere precario in misura tale da assicurare la

completa occupazione dell'area destinata a parco divertimenti, salva la possibilità di non procedere alla sostituzione degli esercenti per lo spazio resosi disponibile, a seguito di rinunce tardive.

La concessione di plateatico per l'attrazione a carattere precario, non comporta la costituzione di alcun diritto di anzianità, ma attribuisce punteggio ai sensi dell'art.13 del presente Regolamento.

L'esercente che beneficia di concessione a titolo precario e viene regolarmente invitato a partecipare al plateatico con avviso scritto, il quale non si presenti alla Fiera di San Severo entro il termine stabilito e non faccia pervenire rinuncia scritta e motivata entro e non oltre il 10 novembre, perde ogni punteggio acquisito e relativo all'attrazione per la quale era stato convocato.

art.17 - Richieste di spostamento dalle piazze esterne – Fiera di San Severo

Nel caso di assenza, occasionale o definitiva, di un frequentatore abituale in Piazza XX Settembre, le richieste di spostamento pervenute per scritto e nei termini sopra indicati da parte dei frequentatori presenti sulle piazze esterne, hanno la precedenza, per la assegnazione degli spazi disponibili, sia sulle attrazioni novità che sulle eventuali concessioni a carattere precario.

In ogni caso sarà verificato che lo spazio disponibile nella piazza principale sia sufficiente per il collocamento in sicurezza delle attrazioni, e non si crei diretta concorrenza tra le attrazioni poste nella piazza XX Settembre.

art.18 – Concessione aree parchi di Orentano

La concessione di aree in occasione dell'annuale Fiera di San Lorenzo ad Orentano e in occasione del tradizionale Carnevale nella medesima località, saranno disposti sulla base dei seguenti criteri di valutazione dell'anzianità:

- Punti 4 per ogni anno di partecipazione alla Fiera nell'area indicata, risultante dal Registro agli atti dell'Ufficio Sviluppo Economico;
- Punti 2 per ogni anno di domanda di partecipazione alla Fiera, da attribuire sia in caso di installazione di attrazioni che in caso di diniego della domanda;
- In caso di parità di punteggio si procede secondo l'anzianità di iscrizione al registro imprese dell'esercente, per l'attività di gestione attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Per i due Parchi Giochi di cui al comma precedente il conteggio dell'anzianità di domanda avrà inizio dell'anno 2002, mentre il punteggio attribuito dalle presenze viene conteggiato a partire dall'anno 1998, sulla base del Registro presenze agli atti dell'Ufficio Sviluppo Economico.

art.19 - Tassa occupazione suolo pubblico

I concessionari di aree a carattere stabile e precario sono tenuti al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

La tassa di occupazione suolo pubblico è quella risultante dall'apposito Regolamento Comunale approvato dall'Amministrazione. L'importo complessivo dovrà essere corrisposto entro i termini e le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale.

Il mancato pagamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza della concessione e l'automatica esclusione, nella stagione successiva, dai Parchi giochi.

art.20 - Danni patrimoniali

Il titolare della concessione è tenuto a restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata assegnata.

La concessione dell'area per il parco successivo è subordinata al risarcimento dei danni che possono essere stati causati al patrimonio comunale dal titolare dell'attrazione e da chiunque risulti alle sue dipendenze o collaboratore a qualsiasi titolo.

In occasione del parco relativo alla Festa di San Severo gli esercenti concessionari di posteggio dovranno dare prova dell'avvenuto DEPOSITO CAUZIONALE, di importo stabilito dal Responsabile del Settore Tecnico, costituito alternativamente come segue:

- in contanti presso la Tesoreria Comunale;
- mediante fideiussione bancaria di pari importo;
- mediante polizza assicurativa di pari importo.

art.21 - Obblighi del concessionario

E' vietata ogni forma di sub-concessione del plateatico assegnato.

Il titolare della concessione, e per le società il legale rappresentante, è tenuto a gestire le attrazioni personalmente, coadiuvato da familiari, collaboratori professionali, dipendenti e chiunque ne abbia titolo ai sensi della vigente normativa; in tali casi il titolare della concessione dovrà produrre apposita autocertificazione attestante la qualità di chi lo coadiuva.

Resta ferma la responsabilità esclusiva del titolare e del legale rappresentante che devono essere presenti sul posto; eventuali assenze devono essere comunicate al Comune a mezzo comunicazione scritta, con la specificazione del periodo presumibile dell'assenza, del nome e delle generalità di colui che sostituisce il titolare, ai sensi della normativa vigente ed in particolare di quanto previsto dal D.M. 18/05/2007; in caso di sostituzione resta comunque ferma la responsabilità del titolare o legale rappresentante.

L'amministrazione si riserva ogni possibile verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal titolare dell'attrazione.

art.22 - Subingresso nella titolarità

E' fatto divieto di vendita e acquisto del posto assegnato, senza la contemporanea cessione di azienda / ramo di azienda, comprensiva dell'attrazione. Ogni subingresso nella titolarità dell'azienda dovrà essere comprovato con adeguata documentazione / dichiarazioni sostitutive di atto notorio, secondo le vigenti normative in materia, pena la decadenza della istanza di assegnazione di plateatico presentata al Comune.

Per la verifica dell'effettiva cessione dell'attrazione si farà riferimento alle targhe identificative delle attrazioni, come previsto dal D.M. 18/05/2007.

Non è consentita la sostituzione della attrazione prima di aver partecipato almeno 1 anno al parco giochi con la attrazione acquistata. E' consentito cambiare la attrazione acquistata con altra di proprietà, di eguale denominazione ministeriale; ove il cambio comportasse un ampliamento del plateatico, la richiesta sarà valutata secondo quanto disposto dal successivo articolo.

art.23 – Modifiche, sostituzione delle attrazioni ed ampliamento del plateatico

La sostituzione dell'attrazione è consentita dall'Amministrazione Comunale qualora la domanda venga presentata per scritto entro il 15 settembre, in considerazione della spettacolarità e della novità della nuova attrazione purché la stessa non venga a creare diretta concorrenza con altra/e già presente/i sul plateatico, e compatibilmente con la disponibilità di plateatico.

Per i parchi giochi di Orentano, la richiesta di sostituzione delle attrazioni deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data di inizio del Parco.

In ogni caso l'attrazione dovrà essere identificata sulla base delle definizioni riportate nell'elenco ufficiale delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, di cui all'art.4 della Legge 18/03/1968, n°337 e successive modifiche ed integrazioni. Le dimensioni della nuova attrazione devono essere uguali od inferiori a quelle della precedente, fatta salva la possibilità di richiedere, contestualmente alla sostituzione, un ampliamento del plateatico secondo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo. Per frequenza si intende l'effettiva partecipazione al luna park, ivi compresa la frequenza di partecipazione acquisita da eventuali danti causa.

Non è consentito sostituire una attrazione con più di una attrazione, anche se la sostituzione di una con più attrazioni comportasse un minor ingombro di spazio, fatto salvo sempre il divieto di cui al comma 3 del presente articolo.

E' consentito sostituire due o più attrazioni con una attrazione, a condizione che la sostituzione comporti una occupazione di spazio minore o uguale alla precedente e che la nuova attrazione non venga a creare diretta concorrenza con altra/e già presente/i sul plateatico, fatto salvo sempre il divieto di cui al comma 3 articolo.

Nel caso in cui si verificassero in contemporanea due richieste di sostituzione per attrazioni dello stesso tipo, si procederà ad accettare una sola domanda, valutando i seguenti criteri:

- anzianità di domanda di sostituzione a partire dal 1998;
- in caso di ulteriore parità di punteggio: anzianità di frequenza al parco con l'attrazione che si intende sostituire;
- in caso di ulteriore parità di punteggio: anzianità di iscrizione al Registro Imprese dell' esercente, per l'attività di gestione di attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Ogni cinque anni è possibile, da parte del frequentatore abituale, chiedere un ampliamento del plateatico in concessione, nel limite del 5% dello spazio già in concessione: la richiesta verrà valutata dal Responsabile dello Sportello Unico, unitamente al Comandante di Polizia Municipale e sarà accolta solo ed esclusivamente qualora l'ampliamento non crei problemi di sicurezza, ingombro o concorrenza, rispetto alla disposizione del plateatico.

art.24 - Aspettativa e mancata partecipazione

Per il Parco di San Severo, in caso di rinuncia, la richiesta dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale entro e non oltre il 1 novembre.

Per i parchi tradizionali di Orentano (Festeggiamenti Orentanesi e Carnevale), le rinunce devono pervenire per scritto almeno 1 settimana prima del previsto inizio del parco.

Le rinunce pervenute dopo tali termini, saranno considerate tardive e il titolare dell'attrazione che non partecipa alla manifestazione verrà escluso dal parco anche per l'anno successivo, salvo casi di forza maggiore opportunamente documentati.

La richiesta di rinuncia o aspettativa, purché nei termini di cui al 1°, comma potrà essere

presentata solamente per quattro anni consecutivi, pena la perdita definitiva ad ogni diritto alla concessione a posto fisso.

art.25 - Somministrazione di alimenti e bevande

Le richieste per vendita alimenti o somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'area adibita al "parco divertimenti" saranno valutate caso per caso, in relazione agli spazi disponibili nel plateatico. In ogni caso è necessaria preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, da valutare anche sulla base delle previsioni del Piano per il Commercio su Aree Pubbliche.

art.26 - Termine ultimo per predisporre le attrazioni

La disposizione delle attrazioni sulla piazza dovrà essere completata improrogabilmente entro la data e l'ora fissata per la verifica della commissione tecnica di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, o comunque per la verifica del parco effettuata da professionista abilitato. Tale data sarà resa nota ai rappresentanti sindacali presenti nel luna park, con apposita comunicazione dello Sportello Unico alle Attività Produttive

Dopo tale verifica è assolutamente proibito installare e modificare le attrazioni.

art.27 - Danneggiamenti alle attrazioni

L'esercente che non può partecipare alla fiera per danneggiamento alle proprie attrazioni o attrezzature, ad opera di terzi o per eventi atmosferici, comprovati da adeguata documentazione e da copia della denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza, non perde né il diritto alla qualifica di frequentatore abituale, né l'anzianità di presenza acquisita, anche se non acquisisce il relativo punteggio dovuto per la partecipazione.

L'esercente potrà sostituire l'attrazione in concessione con altra nel rispetto delle seguenti condizioni:

- l'attrazione risulti iscritta nella autorizzazione di cui l'esercente risulta titolare, rilasciata dal comune di residenza, ed in possesso di idonea registrazione;
- la stessa risulti non in diretta concorrenza con quelle presenti nel parco;
- l'attrazione in sostituzione sia stata inserita nella domanda presentata entro il 15 settembre;
- il danneggiamento dell'attrazione sia avvenuto entro e non oltre il 1 novembre, per il Parco di San Severo;
- sia ottenuta espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale previa le necessarie verifiche relative agli spazi disponibili ed alla sicurezza del parco. .

Per i Parchi di Orentano, il danneggiamento deve essere avvenuto entro e non oltre il 1 agosto, per i Festeggiamenti Orentanesi, ed entro e non oltre il 15 gennaio per il Carnevale.

art.28 - Sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi della vigente normativa;

b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della autorizzazione.
L'amministrazione comunale provvede periodicamente ad aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00 fatta salva l'applicazione delle sanzioni eventualmente previste da altre normative vigenti:

1. Articolo 5 - Durata dei parchi;
2. Articolo 6 - Orario di attività;
3. Articolo 8 - Sistemazione carovane e carri di trasporto;
4. Articolo 21 - Obblighi del concessionario;
5. Articolo 35 - Obbligo di pulizia.

La violazione degli articoli di cui al comma 3 del presente articolo comporta la mancata attribuzione della concessione nell'anno successivo, in caso di ulteriore infrazione agli stessi articoli commessa nel medesimo anno solare o di violazione di particolare gravità.

In caso di accertata infrazione dell'art.19 sarà revocata la concessione del titolare per l'anno in corso e lo stesso sarà escluso del parco nell'anno in corso e in quello successivo; in caso di ulteriore infrazione allo stesso articolo sarà disposta la definitiva esclusione dal Parco dell'esercente, anche per gli anni a venire.

PARTE IV CONCESSIONE AREE COMUNALI PER INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI SINGOLE

art.29 - Modalità e criteri di concessione

Per il rilascio delle concessioni ed il funzionamento delle attrazioni singole valgono le norme ed i criteri descritti nella parte III del presente regolamento e, per quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

L'Amministrazione Comunale concede, per attrazioni dello spettacolo viaggiante, idonei spazi per n°1 giostra per bambini in Piazza XX Settembre, dal mese di settembre fino ad aprile (compreso) dell'anno successivo, e per alcune attrazioni di piccole e medie dimensioni in occasione della Sagra della Pizza ad Orentano, nei pressi dell'ingresso Sagra, su area pubblica o privata, dietro apposito Nulla Osta dell'Amministrazione Comunale.

Le richieste di concessione di plateatico, per altre occasioni, dovranno essere valutate caso per caso dalla Giunta Comunale, la quale darà indicazioni agli Uffici competenti. Successivamente alla prima installazione, le manifestazioni dovranno essere inserite nel presente Regolamento.

La concessione per attrazioni singole non può superare i sessanta (60) giorni, rinnovabili per una sola volta a insindacabile giudizio dell'Amministrazione e lo stesso esercente non può ottenere una nuova concessione nell'area in oggetto, prima che siano trascorsi almeno sessanta (60) giorni dalla fine dell'ultima occupazione.

In caso di istanze concorrenti per la stessa area, in periodi temporali anche in parte coincidenti, l'assegnazione delle aree per il periodo di sessanta giorni indicato in domanda avviene procedendo al conteggio dei titoli di priorità come sotto indicati:

- Punti 4 per ogni 30 giorni o comunque mese di presenza nell'area indicata, risultante dal Registro agli atti dell'Ufficio Sviluppo Economico;

➤ In caso di parità di punteggio si procede secondo l'anzianità di iscrizione al registro imprese dell'esercente, per l'attività di gestione attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Nel periodo in cui è in corso lo svolgimento dei parchi tradizionali, di cui all'art.5 del presente regolamento, non potranno essere rilasciate concessioni per installazioni di singole attrazioni in aree diverse da quella individuata per i Parchi.

art.30 - Termine di presentazione domande

Le domande di installazione di singole attrazioni o di piccoli gruppi, che non riguardano i parchi tradizionali, dovranno pervenire non prima del 90' (novantesimo) giorno e non oltre il 30' (trentesimo) giorno dalla data richiesta come inizio per il funzionamento delle attrazioni.

PARTE V CONCESSIONE AREE COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE DI CIRCHI EQUESTRI

art.31 - Concessione delle aree

Per la concessione delle aree si applicano le disposizioni di cui al precedente art.10 del presente Regolamento. Gli spettacoli circensi si tengono nelle aree appositamente destinate, ai sensi del precedente art.2 e cioè: - Capoluogo: area antistante la zona sportiva – Orentano: Piazza Casini.

La concessione dell'area allo stesso esercente / ditta / associazione richiedente non può superare i 30 giorni di utilizzo ed in ogni caso deve tenere di conto delle altre iniziative programmate per la medesima area con il calendario annuale delle manifestazioni, redatto ed approvato dall'Amministrazione Comunale ad inizio anno.

art.32 - Presentazione delle domande

Per ottenere la concessione di un'area per l'installazione di un circo, anche equestre, il titolare deve presentare domanda in bollo al Sindaco e specificare quanto segue:

- generalità del titolare del circo;
- tipo e numero delle attrazioni e dimensioni delle attrezzature;
- ogni altra indicazione e documentazione che il Comune intenda acquisire e/o il richiedente ritenga utile fornire.

Le domande dovranno pervenire al Comune non oltre il 30' (trentesimo) giorno dalla data del programmato inizio degli spettacoli e tutta la documentazione necessaria a norma di legge dovrà essere tempestivamente presentata almeno venti giorni prima del programmato inizio degli spettacoli.

art.33 - Criteri di concessione

L'Amministrazione comunale procede alla concessione dell'area a suo insindacabile giudizio, al fine di garantire un ordinato svolgimento delle attività.

L'assegnazione dell'area ai circhi non può essere contemporanea a quella dei parchi di divertimento.

Nella concessione dell'area, l'Amministrazione Comunale tiene conto delle dimensioni e delle spettacolarità dei circhi ed attua, per quanto possibile, il principio della rotazione.

Nel caso di richieste presentate in contemporanea o per lo stesso periodo temporale si provvederà all'assegnazione secondo i seguenti criteri:

- ordine cronologico di presentazione delle domande; questo risulta dalla data del protocollo di arrivo al comune dell'istanza, rilevando unicamente il giorno di registrazione, indipendentemente dal numero attribuito.
- in caso di ulteriore parità si procederà secondo l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese dell'esercente, per l'esercizio dell'attività di gestione di spettacoli circensi.

Non saranno prese in considerazione le domande dei circhi che abbiano ottenuto una concessione nel semestre precedente la data della concessione.

In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area o per motivi di pubblico interesse locale, la concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

art.34 - Tassa di occupazione suolo pubblico

I concessionari di aree sono tenuti al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico. La tassa di occupazione suolo pubblico è quella prevista dall'apposito Regolamento comunale.

L'importo complessivo dovrà essere comunicato all'esercente unitamente all'accoglimento dell'istanza e corrisposto anticipatamente, entro i termini e le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale.

Il mancato pagamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza della concessione e l'automatica esclusione dall'area.

art.35 - Obbligo di pulizia

E' fatto obbligo al responsabile del circo di provvedere giornalmente allo smaltimento dei rifiuti organici sia liquidi che solidi, a propria cura e spese e nel rispetto delle vigenti normative in materia.

PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

art.36 - Rinvio alla legge

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella Legge 18 marzo 1968, n°337 e successive modificazioni e/o integrazioni, nella legge 29 luglio 1980, n°390, nella Circolare Ministeriale 27 settembre 1989, n°4803/tb 30, nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo Regolamento, nel D.M. 18/05/2007 e nelle altre leggi e circolari che disciplinano la materia relativa agli spettacoli viaggianti, circhi equestri e parchi divertimento.

Le variazioni dovute esclusivamente a modifiche regolamentari dettate da norme superiori,

saranno comunque approvate dal Consiglio Comunale, senza acquisire i pareri delle Associazioni di categoria.

SOMMARIO

PARTE I	1
DISPOSIZIONI GENERALI	1
ART.1 - OGGETTO	1
ART.2 - DESTINAZIONE DELLE AREE	1
ART.3 - ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	2
PARTE II	2
PARCHI TRADIZIONALI	2
ART.4 - PARCHI TRADIZIONALI	2
ART.5 - DURATA DEI PARCHI	2
ART.6 - ORARIO DI ATTIVITA'	3
ART.7 - ALLESTIMENTO E ORGANICO DEI PARCHI	3
ART.8 - SISTEMAZIONE CAROVANE E CARRI DI TRASPORTO	4
ART.9 - PARCHI NON TRADIZIONALI ED AREE PRIVATE	5
PARTE III	5
MODALITA' DI CONCESSIONE DI AREE NEI PARCHI DIVERTIMENTI	5
ART.10 - CONCESSIONE DELLE AREE	5
ART.11 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	5
ART.12 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE	6
ART.13 - CONCESSIONARI CON "POSTO FISSO" O FREQUENTATORI ABITUALI – FIERA DI SAN SEVERO	7
ART.14 - GRADUATORIA FREQUENTATORI ABITUALI – FIERA DI SAN SEVERO	8
ART.15 - CONCESSIONARI DI POSTO PER "NOVITA'" – FIERA DI SAN SEVERO	8
ART.16 - CONCESSIONARI A CARATTERE "PRECARIO" – FIERA DI SAN SEVERO	9
ART.17 - RICHIESTE DI SPOSTAMENTO DALLE PIAZZE ESTERNE – FIERA DI SAN SEVERO	10
ART.18 – CONCESSIONE AREE PARCHI DI ORENTANO	10
ART.19 - TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	10
ART.20 - DANNI PATRIMONIALI	11

ART.21 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	11
ART.22 - SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA'.	11
ART.23 – MODIFICHE, SOSTITUZIONE DELLE ATTRAZIONI ED AMPLIAMENTO DEL PLATEATICO	12
ART.24 - ASPETTATIVA E MANCATA PARTECIPAZIONE	12
ART.25 - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	13
ART.26 - TERMINE ULTIMO PER PREDISPORRE LE ATTRAZIONI	13
ART.27 - DANNEGGIAMENTI ALLE ATTRAZIONI	13
ART.28 - SANZIONI	13

PARTE IV

CONCESSIONE AREE COMUNALI PER INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI SINGOLE

ART.29 - MODALITA' E CRITERI DI CONCESSIONE	14
ART.30 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDE	15

PARTE V

CONCESSIONE AREE COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE DI CIRCHI EQUESTRI

ART.31 - CONCESSIONE DELLE AREE	15
ART.32 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	15
ART.33 - CRITERI DI CONCESSIONE	15
ART.34 - TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	16
ART.35 - OBBLIGO DI PULIZIA	16

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.36 - RINVIO ALLA LEGGE	16
----------------------------	----